



# ***REGOLAMENTO***

## ***PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA***

*Approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico del 08/10/2010*

## SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
Art. 1 - Finalità e definizioni.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 - Trattamento dei dati personali rilevati dalla videosorveglianza.....	4
Art. 4 - Titolare .....	5
Art. 5 - Responsabile .....	6
Art. 6 - Incaricati del trattamento.....	6
Art. 7 - Manutenzione impianti e attrezzature.....	7
Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali .....	7
Art. 9 - Informativa .....	8
Art. 10 - Avvio trattamento dati personali .....	8
Art. 11 - Cessazione.....	9
Art. 12 - Diritti dell'interessato .....	9
Art. 13 - Sicurezza dei dati .....	9
Art. 14 - Principi applicati e limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	10
Art. 15 - Tutela .....	10
Art. 16 - Norme di rinvio .....	11
Art. 17 - Pubblicità del Regolamento .....	11
Art. 18 - Allegati.....	11
Art. 19 - Entrata in vigore .....	11
Allegato "1" - Cautele da adottare per i dati videoripresi .....	12
Allegato "2" - Procedura per l'accesso alle immagini .....	13
Allegato "3" - Fac-simile Richiesta di accesso a videoregistrazioni .....	14
Allegato "4" - Fac-simile Reclamo.....	15
Allegato "5" - Zone videosorvegliate.....	16
Allegato "6" - Analisi dei rischi che incombono sui dati.....	17
Allegato "7" - Misure in essere o da adottare .....	18

## Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti o attrezzature di videosorveglianza nel territorio del comune di Belluno, gestito ed impiegato dalla Società Bellunum srl, partecipata del Comune di Belluno, nell'ambito della gestione della raccolta dei rifiuti urbani, sia attuato nel pieno rispetto della la vigente normativa.
2. La finalità della videosorveglianza è quella di supportare l'attività di controllo del rispetto del vigente Regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, consentendo al Soggetto Gestore e agli altri organi preposti al controllo di individuare e, quindi, sanzionare, i trasgressori, con particolare riguardo alla gestione delle cosiddette "aree ecologiche" adibite al conferimento dei rifiuti urbani per mezzo di contenitori multi-utenza per la raccolta differenziata.
3. L'obiettivo del presente Regolamento è quello che l'attività si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o di quelle strettamente legate al servizio pubblico anzi descritto. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di trattamento dei dati personali.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) **Società:** Bellunum srl a socio unico – Direzione e coordinamento del Comune di Belluno – Via Marisiga n. 111 – 32100 Belluno;
  - b) **Soggetto Gestore:** il soggetto incaricato dal Comune di Belluno per l'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani: è la Società;
  - c) **banca dati:** il complesso di dati personali, conservati presso gli uffici della Società, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano esclusivamente i soggetti che transitano nelle aree ecologiche ed i mezzi di trasporto eventuali;
  - d) **trattamento:** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  - e) **dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - f) **titolare:** la Società, nelle sue funzioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - g) **responsabile:** la persona fisica preposta dal titolare al trattamento di dati personali; in assenza di specifico incarico si intende il legale rappresentante;
  - h) **incaricato:** la persona o il soggetto autorizzato ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni;
  - i) **interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - j) **comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- k) **diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) **dato anonimo:** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) **blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) **Codice:** la norma che regola la protezione dei dati personali: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29/07/2003 - Suppl. Ordinario n. 123;
- o) **Garante:** la pubblica autorità che disciplina il trattamento dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali).

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato dalla Società sul territorio del comune di Belluno per le finalità di cui al precedente art. 1.

## **Art. 3 - Trattamento dei dati personali rilevati dalla videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le immagini video riprese dalle telecamere sono memorizzate all'interno delle stesse. Il personale incaricato dalla Società o i soggetti esterni all'uso incaricati, trasferiscono su un computer portatile le immagini registrate. Il trasferimento viene effettuato mediante modalità autenticata e protetta da opportuna crittografia per impedire sottrazioni di dati da parte di malintenzionati.

3. La Società potrà adottare attrezzature per la registrazione e la protezione delle immagini anche diverse da quelle indicate al precedente comma in base all'evoluzione tecnologica purché nel rispetto dei principi generali di cui al presente Regolamento e della normativa in vigore.

4. Le telecamere non sono collegate ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Sono inoltre protette da sirena piezoelettrica che segnala eventuali accessi fisici. Non è pertanto possibile accedere alle immagini riprese in altro modo.

5. La visione delle immagini viene effettuata esclusivamente dal responsabile o dagli incaricati del trattamento, di cui ai successivi artt. 5 e 6, tramite un computer protetto da password. E' fatto espresso divieto al responsabile del trattamento e agli incaricati di eseguire duplicazioni di immagini o filmati, salvo per limitate temporanee esigenze tecniche seguite immediatamente da cancellazione definitiva.

6. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Società o dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.

8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche diverse da quelle strettamente legate al servizio interessato.

9. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

10. I dati trattati, limitatamente a quelli strettamente necessari per le finalità di cui al presente Regolamento, potranno essere conservati ed utilizzati per le attività connesse con l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, al fine di ottenere dai competenti uffici comunali di polizia le necessarie informazioni, quali, a titolo esemplificativo, il nominativo dei proprietari dei veicoli dalla rilevazione del numero di targa e, successivamente inviati al personale autorizzato degli uffici medesimi per le conseguenti attività sanzionatorie di competenza.

11. La conservazione dei dati significativi ai fini delle attività accertative e sanzionatorie sarà effettuata su cd-dvd custoditi in apposito armadio chiuso a chiave ed accessibile soltanto dagli incaricati previa richiesta al Responsabile dei Servizi e Sistemi Informativi della Società o al Titolare del trattamento dei dati.

12. In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di attività previste al comma precedente o di indagini giudiziarie o di polizia.

13. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto rientra nei casi di esclusione previsti dal Codice all'art. 24, comma 1, lett. a).

14. La videosorveglianza di cui al presente Regolamento rientra nel regime particolare stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), con specifico riferimento al punto 5.2. per quanto attiene all'ambito di applicazione.

## **Art. 4 - Titolare**

1. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la Società.

2. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

## **Art. 5 - Responsabile**

1. Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, è il legale rappresentante della Società o la persona da questo designata con specifico incarico.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.
3. Il responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.
4. In particolare, dovrà verificare che i settori di ripresa delle telecamere non interessino aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy.
5. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da "oscurare", cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, al fine di impedire la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati " come finestre di abitazioni ed altro, anche su richiesta di singoli soggetti.
6. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dal Garante. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le password per l'utilizzo del sistema.
7. Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
8. Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare. Il tutto da lui sottoscritto.

## **Art. 6 - Incaricati del trattamento**

1. Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale della Società o del Comune di Belluno o di soggetti terzi.
2. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
3. Nello svolgimento della attività gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, ecc.

4. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
5. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di trasgressione al Regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.
6. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **Art. 7 - Manutenzione impianti e attrezzature**

1. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, la Società si può avvalere di soggetti terzi svolgenti prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare, in quanto fornitori/manutentori del sistema di videosorveglianza o di parti di esso, al fine di assicurare che nessun dato personale possa essere acquisito o trattato al di fuori dei soggetti autorizzati.

## **Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso non superiore al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 7;
2. I dati personali sono ricavati attraverso telecamere che saranno progressivamente installate stabilmente o temporaneamente in strutture fisse o anche in postazioni mobili (automezzi o altro) nei pressi dei punti sottoposti a videosorveglianza di volta in volta individuati.
3. I punti sottoposti a videosorveglianza possono essere tutte le aree ecologiche stradali adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti su un computer portatile ed (eventualmente) visionati/controllati presso gli uffici della Società. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti della Società. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

5. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su memoria flash e hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere.
6. I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.
7. Le immagini verranno conservate per un massimo di 72 (settantadue) ore successive alla registrazione sulla postazione, ciò per consentire la sorveglianza anche in caso di festività, chiusura degli uffici e disponibilità del personale.
8. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
9. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

## **Art. 9 - Informativa**

1. La Società, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità delle postazioni in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Belluno – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata da Bellunum srl per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti (Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 - punto 5.2.)".
2. Il supporto con l'informativa di cui al comma precedente:
  - a) deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
  - b) deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
  - c) può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. La Società si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione e comunicazione alla cittadinanza nelle modalità che riterrà più opportune.
4. Tramite il sito web della Società verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

## **Art. 10 - Avvio trattamento dati personali**

1. La Società, nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.



## **Art. 11 - Cessazione**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti.

## **Art. 12 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

## **Art. 13 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso i Sistemi Informativi della Società, in apposito armadio chiuso a chiave.

2. A questi locali può accedere, oltre al titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai precedenti artt. 5 e 6, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

3. In presenza del responsabile del trattamento, o suoi incaricati abilitati, è ammesso l'accesso anche ai soggetti incaricati degli interventi di manutenzione di cui all'art. 7.

4. Il locale dove sono custoditi i dati è sistematicamente chiuso a chiave ed è ubicato in locali non accessibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

6. La comunicazione dei dati personali da parte della Società ad altri soggetti pubblici è ammessa soltanto per le attività sanzionatorie previste dal Regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani o quando è prevista dalle norme vigenti.

7. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del Codice.

8. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

## Art. 14 - Principi applicati e limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi contenuti nel provvedimento del Garante del 29 aprile 2004, che si ritengono tuttora applicabili:

a) Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

b) Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

c) Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini.

d) Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*art.11, comma 1, lett. b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

## Art. 15 - Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

### **Art. 16 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

### **Art. 17 - Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente Regolamento sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società.

### **Art. 18 - Allegati**

1. Al presente Regolamento sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato "1" - Cautele da adottare per i dati videoripresi;
- Allegato "2" - Procedura per l'accesso alle immagini;
- Allegato "3" - Fac-simile Richiesta di accesso a videoregistrazioni;
- Allegato "4" - Fac-simile Reclamo;
- Allegato "5" - Zone video sorvegliate;
- Allegato "6" - Analisi dei rischi che incombono sui dati;
- Allegato "7" - Misure in essere o da adottare.

### **Art. 19 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, approvato con determinazione dell'organo amministrativo della Società del 08/10/2010 è trasmesso al Comune di Belluno – Comando Polizia Locale ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione.

## **Allegato "1" - Cautele da adottare per i dati videoripresi**

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti (CD o DVD) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - al Titolare del trattamento
  - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
  - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
  - all'Amministratore di Sistema della società, alla ditta fornitrice e quella manuttrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

## **Allegato "2" - Procedura per l'accesso alle immagini**

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
  - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
  - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
  - presenza di altre persone,
  - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

## Allegato "3" - Fac-simile Richiesta di accesso a videoregistrazioni

**Al Responsabile trattamento dei dati  
Bellunum srl  
Via Marisiga, 111  
32100 BELLUNO**

Il sottoscritto ....., identificato tramite ....., ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa .....
2. data di possibile ripresa .....
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa .....
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) .....
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) .....
7. attività svolta durante la ripresa .....

Recapito ( o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

---

### PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIDENTE

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra .....  
ha presentato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

## Allegato "4" - Fac-simile Reclamo

**Al Responsabile trattamento dei dati  
Bellunum srl  
Via Marisiga, 111  
32100 BELLUNO**

Il/La sottoscritto/a ....., che aveva presentato in data ..... presso ..... una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Recapito ( o contatto telefonico ) per eventuali ulteriori approfondimenti:

.....  
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

## **Allegato "5" - Zone videosorvegliate**

Le aree interessate dalla videosorveglianza sono tutte le piazzole ecologiche del comune di Belluno, intese come punti di posizionamento di contenitori multi-utenza per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il sistema si compone di una serie di telecamere fisse o mobili, accessibili per la visione solo in prossimità delle stesse tramite tecnologia "wireless" o via cavo posizionate nei pressi delle aree ecologiche di interesse. La visione e scarico delle immagini può avvenire mediante un computer portatile che si collega alla telecamera protetta da login e password.



## Allegato "6" - Analisi dei rischi che incombono sui dati

<b>Rischi</b>		<b>Si/No</b>	<b>Descrizione dell'impatto sulla sicurezza</b> <i>(gravità: alta/media/bassa)</i>
Comportamento degli operatori	Sottrazione di credenziali di autenticazione	Si	media
	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Si	media
	Comportamenti sleali o fraudolenti	Si	alta
	Errore materiale	Si	bassa
Eventi relativi agli strumenti	Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	Si	bassa
	Spamming o tecniche di sabotaggio	No	
	Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Si	bassa
	Accessi esterni non autorizzati	No	
	Intercettazioni di informazioni in rete	Si	bassa
Eventi relativi al contesto	Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	Si	media
	Accessi non autorizzati ad armadi contenenti apparati sul territorio comunale	Si	media
	Sottrazione di strumenti contenenti dati presso la sede della società	Si	Bassa
	Sottrazione di strumenti contenenti dati presso gli armadi periferici	Si	media
	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolodi, accidentali o dovuti ad incuria	Si	bassa
	Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)	No	bassa
	Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Si	media

## Allegato "7" - Misure in essere o da adottare

<i>Misure</i>	<i>Descrizione dei rischi contrastati</i>	<i>Misure già in essere</i>	<i>Misure da adottare</i>	<i>Struttura o persone addette all'adozione</i>
- Non scrivere la password - Cambiare periodicamente le password	Sottrazione di credenziali di autenticazione degli operatori	Si		- Incaricati del trattamento - Responsabile del trattamento
- Formazione degli operatori all'avviamento del sistema - Formazione periodica degli operatori	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Si	Annuale	Responsabile del trattamento
- Verifica del profilo psicologico attitudinale degli operatori	Comportamenti sleali o fraudolenti	Si		Responsabile del trattamento
- Dotazione di un manuale d'uso agli operatori	Errore materiale	Si		Responsabile del trattamento
- Vietato installare programmi di qualsiasi genere sul computer portatile di stoccaggio e visualizzazione. - PC Portatile chiuso a chiave	Azioni di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	Si		Responsabile del trattamento
- Il sistema non è collegato ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni	Accessi esterni non autorizzati	Si		
- Adozione di encryption con passphrase sulle trasmissioni wireless	Intercettazioni di informazioni in rete	Si		Responsabile del trattamento e ditta manuttrice
- Armadi con serratura a chiave di sicurezza.	Accessi non autorizzati ad armadi contenenti apparati sul territorio comunale	Si		Responsabile del trattamento Ditta installatrice
- Chiusura notturna dei locali con serratura di sicurezza. - Chiusura a chiave dell'armadio PC portatile	Sottrazione di strumenti contenenti dati presso la centrale operativa	Si		Responsabile del trattamento
- Nessuna	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (terremoti, fulmini, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	No	No	